



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581) - Ufficio 4 di Staff – Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020 (di seguito anche il “PON”) e del Programma Operativo Complementare “Città Metropolitane” 2014-2020 (di seguito anche il “POC”), in persona del suo Dirigente *pro-tempore* Dott. Giorgio Martini (di seguito anche l’“Autorità di Gestione”), presso questo domiciliata, in Roma, Via Sicilia 162/C

E

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) – Direzione centrale Inclusione sociale e Invalidità civile, (di seguito anche “INPS”), con sede in Roma, Via Ciro Il Grande 21, in persona del Direttore Centrale Dott.ssa Maria Sciarrino, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 16 giugno 2021,

(l'Autorità di Gestione e l'INPS di seguito congiuntamente definite anche le “Parti” ovvero disgiuntamente anche la “Parte”)

VISTO

- a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.;
- c) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 e s.m.i.;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da Covid-19;
- f) il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure



specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da Covid-19;

- g) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014;
- i) la Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme per il coordinamento dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie;
- j) il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987;
- k) la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), articolo 1, comma 242, che disciplina l'adozione di programmi nazionali complementari;
- l) la Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, modificato con Decisione C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del 05 settembre 2018, con Decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, con Decisione C(2020) 2019 del 1 aprile 2020, con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020 e con Decisione C(2020) 8496 del 27 novembre 2020, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- m) la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020*";
- n) la nota n. 2628 del 27 luglio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla coesione territoriale, concernente la proposta di adozione del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, presentato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;
- o) la Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 (di seguito anche il "POC Metro"), successivamente modificato con Delibera riferita alla seduta CIPE del 4 aprile 2019, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- p) l'attribuzione all'Ufficio 4 di staff del Direttore Generale "*Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi alle Città Metropolitane*" delle attività connesse alle funzioni di Autorità di Gestione e/o di coordinamento, riferite ai Programmi Operativi Nazionali Città Metropolitane cofinanziati con risorse comunitarie;



- q) il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 8 dell’11 gennaio 2016, con il quale è stato conferito al Dr. Giorgio Martini, Dirigente di II fascia del ruolo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio 4 di Staff del Direttore Generale “*Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi alle città Metropolitane*”, successivamente rinnovato con Decreto n. 234 del 31 dicembre 2018;
- r) la determina n. 239/2016 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che designa formalmente le strutture responsabili per l’attuazione e gestione del Programma Operativo Complementare del PON Città Metropolitane 2014-2020 negli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON Città Metropolitane 2014-2020 (rispettivamente Ufficio 4 di staff del Direttore Generale “*Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi alle città metropolitane*”, Ufficio 1 dell’Area Programmi e Procedure “*Coordinamento della autorità di certificazione e monitoraggio della spesa*” e Ufficio 7 dell’Area Programmi e Procedure “*Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello*”), coerentemente con le competenze assegnate ai medesimi Uffici con il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- s) le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus CRII (Coronavirus Response Investment Initiative) e CRII+ (Coronavirus Response Investment Initiative Plus) proposte dalla Commissione Europea per permettere un utilizzo flessibile dei Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE) non ancora utilizzati per azioni di contrasto agli effetti della pandemia da Covid-19, adottate rispettivamente tramite il Reg.(UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Reg.(UE) 2020/558 del 23 aprile 2020;
- t) il D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” il quale all’articolo 242 “*Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19*” recepisce le ultime modifiche al quadro regolamentare europeo e promuove la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19 attraverso l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 e l’impiego delle risorse rivenienti per la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione;
- u) in particolare, il citato articolo 242 del Decreto Rilancio che prevede la possibilità di rendicontare sui Programmi Operativi 2014-2020, cofinanziati dai fondi strutturali europei anche le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato se destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia da Covid-19, al fine di utilizzare i relativi rimborsi dell’Unione Europea, attraverso i Programmi Complementari, per assicurare sui Programmi Operativi la salvaguardia degli interventi sostituiti da quelli emergenziali;



- v) gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Amministrazioni Centrali e Regionali/Province Autonome (c.d. “Accordi Provenzano”), finalizzati a consentire la riprogrammazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE 2014-2020 in attuazione delle citate Iniziative promosse dalla Commissione europea e delle previsioni di cui all’articolo 242 del Decreto Rilancio;
- w) gli articoli 23-25 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), come modificati dall’articolo 72 del Decreto Rilancio, relativi ai congedi per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico e all’erogazione di bonus per la fruizione di servizi di *baby-sitting* e/o per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, da fruire in alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, che individuano l’INPS quale soggetto erogatore delle predette prestazioni;
- x) le circolari attuative dell’INPS n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020, che disciplinano l’accesso al citato bonus *baby-sitting* e/o per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per i lavoratori del settore privato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e i lavoratori non iscritti all’INPS, nonché i dipendenti del settore pubblico con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato ed ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- y) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- z) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- aa) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il “Codice”;
- bb) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- cc) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019 n. 157 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

PREMESSO CHE

l’Agenzia per la Coesione Territoriale si propone, attraverso il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020 e il relativo Programma Operativo



Complementare, l'obiettivo generale di supportare le priorità dell'Agenda urbana nazionale, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e promuovere l'inclusione sociale nei territori delle 14 Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia);

nell'ambito dell'Asse 3 “*Servizi per l'inclusione sociale*” del PON Metro sono finanziati anche i servizi volti a limitare la diffusione del virus da Covid-19 e gli effetti economici e sociali della pandemia sui *target* fragili della popolazione, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, le persone che a causa dell'emergenza hanno subito una perdita nel reddito e di altre forme di sostentamento e/o i genitori che hanno dovuto continuare a lavorare nella fase più acuta dell'epidemia, in concomitanza con la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

l'INPS, quale unico soggetto erogatore delle prestazioni relative al bonus *baby-sitting* e/o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, previste dal Decreto Cura Italia come misure di contrasto agli effetti economici e sociali della pandemia finalizzata al sostegno dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, detiene le informazioni e i documenti relativi all'iter di richiesta ed erogazione del citato *bonus* agli aventi diritto residenti nei territori *target* del PON;

le erogazioni relative alle citate prestazioni rientrano tra le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato per il contrasto e la mitigazione degli effetti economici e sociali generati dalla epidemia da Covid-19 e, pertanto, possono essere rendicontate a valere sulle risorse dei Programmi Operativi 2014-2020 in base a quanto disposto dal citato articolo 242 del Decreto Rilancio.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito anche il “Protocollo”).

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Con il presente Protocollo, le Parti avviano una collaborazione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, al fine permettere che, in attuazione dell'articolo 242 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), le spese relative alla erogazione dei bonus *baby-sitting* e/o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con



funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia di cui agli articoli 23-25 del Decreto Cura Italia possano essere certificate sul PON Metro 2014-2020 (di seguito anche il “Progetto”), a valere sull’Asse 3 “*Servizi per l’inclusione sociale*”, nell’ambito della Priorità di investimento “*9iv - Il miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale*”.

Per il perseguimento di detta finalità, le Parti intendono individuare modalità attuative e gestionali finalizzate alla condivisione di dati, informazioni e documentazione inerenti al processo di ricezione delle istanze, istruttoria delle stesse, erogazione del bonus ai destinatari e di controllo delle operazioni da portare a certificazione sul PON Metro 2014-2020.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell’Autorità di Gestione del PON Metro)

L’Autorità di Gestione del PON Metro, si impegna a fornire all’INPS il necessario supporto metodologico e tecnico per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo finalizzate alla realizzazione del Progetto.

Nello specifico, l’Autorità di Gestione provvederà a fornire il supporto necessario finalizzato a consentire all’INPS di ridurre, quanto più possibile, gli oneri gestionali aggiuntivi a proprio carico.

L’Autorità di Gestione del PON Metro si impegna, altresì, ad ammettere al finanziamento l’iniziativa nel rispetto dei presupposti e secondo le modalità, le procedure e i criteri di selezione previsti dal suddetto Programma.

L’Autorità di gestione del PON Metro in particolare:

- procederà ad ammettere a finanziamento la scheda progetto trasmessa dall’INPS;
- fornirà i necessari format e le Check list di riferimento a supporto del processo di rendicontazione;
- procederà - per il tramite dell’Ufficio VII dell’Area Programmi e Procedure “*Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - alle attività di controllo di 1° livello (verifiche di gestione) in conformità con quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dal Programma;
- procederà all’inserimento degli importi individuati come coerenti e ammissibili al Programma a seguito delle verifiche di gestione nelle dichiarazioni di spesa, da certificare alla Commissione Europea.

ARTICOLO 4

(Obblighi dell’INPS)

L’INPS, in qualità di soggetto Beneficiario, si impegna a porre in essere tutte le necessarie attività per la presentazione e per la rendicontazione del Progetto ed, in generale, ad operare secondo le procedure del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, conformemente alla normativa



nazionale e comunitaria di riferimento, per consentire il processo di rendicontazione della spesa sostenuta sul Programma ed il conseguente controllo di primo livello, da attivare preventivamente alla richiesta di rimborso alla Commissione Europea.

In particolare, in linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma, l'INPS si impegna a:

- presentare all'Autorità di Gestione la Scheda descrittiva del Progetto, ai fini della sua formale approvazione sul Programma;
- predisporre la documentazione, mediante *report* del sistema informativo in uso dall'INPS, attestante il processo di ricezione delle istanze, istruttoria delle stesse, erogazione del bonus ai destinatari e conseguente autocontrollo sulla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Circolari dell'INPS medesimo, sulla cui base saranno poi espletate le verifiche di competenza da parte dell'Ufficio VII dell'Area Programmi e Procedure “*Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello*” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, propedeutiche alla certificazione della spesa alla Commissione Europea;
- attestare la spesa sostenuta ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dell'iniziativa sul sistema informativo del PON Metro mediante dichiarazione di responsabilità da parte dell'INPS inerente al numero complessivo di pagamenti effettuati ai soggetti beneficiari e all'importo totale erogato conforme ai dati di cui al tracciato contenuto nell'allegato al presente protocollo. Detta dichiarazione costituisce documento probatorio dell'avvenuto pagamento della somma attestata ai sensi dell'art. 131, par. 2 dell'art. 126 lettera c) e d) del reg. (UE) n. 1301/2013;
- fornire supporto in caso di espletamento di verifiche, anche *in loco*, da parte degli organi di controllo del Programma (es. Ufficio VII dell'Agenzia, Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, ecc.).

ARTICOLO 5

(RICONOSCIMENTO DELLE SPESE AGGIUNTIVE INPS)

L'AdG del PON e del POC Metro riconosce all'INPS la possibilità di rendicontare, previa evidenza in una apposita scheda progetto, i costi sostenuti dalle sue strutture a fronte delle attività aggiuntive svolte per la certificazione delle spese sul Programma Comunitario e per lo svolgimento di tutte le attività successive connesse alle attività di controllo di cui all'art.4 del presente atto.

ARTICOLO 6

(Rendicontazione e controlli)

Le Parti si impegnano a raccogliere le informazioni necessarie alla rendicontazione e controllo del Progetto, ciascuna per le attività di rispettiva competenza.

In attuazione al presente Protocollo – esclusivamente per le finalità del presente atto, secondo il quadro regolatorio europeo vigente - l'INPS mette a disposizione dell'Autorità di Gestione i dati, come concordati nel tracciato allegato, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione. in relazione ai codici fiscali dei soggetti interessati. Nello stesso allegato, parte integrante del presente protocollo, sono indicate anche le modalità di trasmissione dei dati in argomento.



Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Commissione europea/ ecc.), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo beneficiario non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti a un campione limitato di lavoratori interessati.

ARTICOLO 7

(Conservazione della documentazione)

Le Parti si impegnano a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Nello specifico la documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

ARTICOLO 8

(Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data del suo perfezionamento con la sottoscrizione digitale di entrambe le Parti per un periodo di durata di un anno. Il protocollo potrà essere rinnovato per un uguale periodo tramite scambio di PEC tra le Parti.

ARTICOLO 9

(Responsabili del Protocollo)

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo verranno coordinate e supervisionate da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

ARTICOLO 10

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,



correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.



ARTICOLO 11

(Legge applicabile)

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

ARTICOLO 12

(Risoluzione di controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Protocollo, è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
UFFICIO 4 DI STAFF - AUTORITÀ DI GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI RELATIVI ALLE
CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

Dott. Giorgio Martini

ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E
INVALIDITÀ CIVILE

Dott.ssa Maria Sciarrino



Allegato al Protocollo tra l'INPS e l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione del PON METRO

I dati vengono forniti in un file in formato CSV con le seguenti specifiche e il seguente tracciato record:

SPECIFICHE

- a) Ogni record si riferisce alla tripletta (domanda, prestatore, pagamento);
- b) È presente un record per ogni pagamento presente sul libretto di famiglia;
- c) per una coppia (domanda, prestatore) possono essere presenti più record se la prestazione è stata pagata al prestatore d'opera con molteplici pagamenti;
- d) per uno stessa domanda possono essere presenti più record (sia perché possono essere presenti più prestatori d'opera e sia perché per ogni prestatore d'opera possono essere stati effettuati più pagamenti ;

il rapporto è dunque 1: n : m

dove 1 è la domanda

n è il numero dei prestatori d'opera

m è il numero dei pagamenti

con $m \geq n \geq 1$

- e) IdDomanda è un identificativo pseudonimizzato della domanda; è una chiave tecnico-informatica, non è esposta su alcuna procedura; può ricorrere in più record, ciascuno relativo ad uno specifico pagamento per la medesima domanda

TRACCIATO RECORD

1. IdDomanda (codice identificativo pseudoanonimizzato della posizione/domanda, generato a sistema, non esposto su alcuna procedura)
2. ImportoAssegnatoRichiedente (importo assegnato al richiedente per quella domanda)
3. RegioneResidenzaRichiedente
4. ProvinciaResidenzaRichiedente
5. ComuneResidenzaRichiedente
6. SessoRichiedente
7. IdPrestatore (codice identificativo pseudoanonimizzato del prestatore di manodopera – babysitter - , generato a sistema, non esposto su alcuna procedura)



8. DataDisposizione pagamento (data in cui viene resa disponibile la somma dal libretto di famiglia)
9. OreLavorate (numero ore cui si riferisce l'importo consuntivato)
10. ImportoConsuntivato (importo pagato e consuntivato al prestatore d'opera in quella data e per quelle ore specificate al punto 8 e 9)
11. AP_DATA_ORDPAG Data ordine di pagamento – è la data in cui il lotto viene spedito a Bdl
12. AP_DATA_REG Data regolamento (data di valuta al beneficiario) – la data di valuta

MODALITA' DI SCAMBIO DATI:

Lo scambio di informazioni tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario, a norma dell'art. 122 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, avviene per il tramite del Sistema Informativo DELFI formalmente adottato per la registrazione dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata dal Programma. L'accesso al Sistema Informativo prevede la definizione di un'utenza nominativa opportunamente profilata in relazione al ruolo di Beneficiario che verrà svolto da INPS. Con tale utenza è possibile procedere all'inserimento di dati e documenti in coerenza con i processi previsti dal sistema di gestione e controllo del Programma.

Le modalità di inserimento a disposizione prevedono:

- l'inserimento dei dati di sintesi circa l'attuazione procedurale e finanziaria e i dati identificativi dell'attività attraverso specifiche interfacce applicative;
- il caricamento di documentazione amministrativa e dataset sul gestore documentale di progetto disponibile all'utente abilitato.

Sono previste le modalità indicate dall'Autorità di Gestione per la trasmissione e/o l'importazione dei dataset massivi contenenti i dati di dettaglio che rispetteranno il tracciato indicato, da acquisire a supporto della documentazione amministrativa necessaria per assicurare le fasi di controllo e di monitoraggio previsti.

L'AdG fornirà la documentazione e il supporto necessario per l'espletamento delle attività descritte.